



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e lett. c) punti 1 e 2 e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del contratto CIG 75905342D0- CIG aggiuntivo 8533882E32, stipulato l'OE PAREDES ITALIA SpA avente ad oggetto la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco conformi alle disposizioni di cui al DM emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)"

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 106, comma 1 lett. a) a tenor del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”, e comma 1 lett.c) in virtù del quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto”;*

Visto altresì il comma 7 del succitato art. 106 del Codice in virtù del quale, nel caso di cui al comma 1, lettera c) in parola, *“il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;*

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata “Responsabile unico del procedimento” (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)”;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresì la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

Vista la determina del Direttore generale n. 1304/2018 d'indizione procedura di acquisto tramite RdO sul Mepa, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'affidamento della fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco, conformi alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" - CIG 75905342D0;

Visto il contratto CIG 75905342D0 stipulato, all'esito di detta gara, con PAREDES ITALIA S.p.A. in data 14/12/2018, giuste Determine del Direttore generale n. 1791/2018 e n. 1224 del 24/11/2020, avente ad oggetto la fornitura ad AIFA dei prodotti igienico sanitari espressamente indicati nell'Allegato B al contratto medesimo come incrementato, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID- 19, dei prodotti igienizzanti e i dispositivi per contrastare il diffondersi dell'epidemia giusta determina del Direttore generale n. 350/2020;

Preso atto che è stato contrattualmente previsto quale corrispettivo massimo per le forniture in parola un importo di € 58.062,78 (cinquantottomilasessantadue/78) oltre IVA, incrementato con la predetta determina del Direttore generale n. 350/2020 dell'ulteriore importo massimo di € 29.031,38 oltre IVA e che il contratto avrà durata sino al completo esaurimento del predetto budget massimo contrattualmente previsto e comunque non oltre la data stimata del 16/03/2022, salva diversa determinazione dell'AIFA;

Considerato che il contratto CIG 75905342D0 scadrà in data 16/12/2022 e che la possibilità di modifica della durata del contratto è stata espressamente prevista all'art. 3 comma 2 del Contratto medesimo in virtù del quale *"in corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei ventiquattro mesi di durata contrattuale"*;

Considerato infatti che trattasi di un contratto "a consumo" in virtù del quale, come indicato all'art. 2 comma 2, AIFA si riserva di ordinare, a suo insindacabile giudizio, i quantitativi di ogni prodotto/servizio indicati nell'elenco di cui all'Allegato B al contratto medesimo, sulla base delle reali necessità rappresentate dai propri Uffici;

Preso atto che i prezzi dei singoli prodotti/servizi oggetto di detto contratto risalgono all'anno 2018 essendo stati offerti in sede di gara dalla PAREDES ITALIA SpA o all'anno 2020, limitatamente ai prodotti igienizzanti e i dispositivi per contrastare il diffondersi dell'epidemia;

Considerata l'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale connessa alla pandemia da Covid-19 insorta nei primi mesi del 2020, per arginare la quale sono state introdotte molteplici misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia, adottate

tramite la legislazione straordinaria d'emergenza (a titolo esemplificativo D.L. n. 18 del 17/03/2020; D.L. n. 34 del 19/05/2020; D.L. n. 77 del 17/07/2020; D.L. n. 104 del 14/08/2020; D.L. n. 41 del 22/03/2021; D.L. n. 73 del 25/05/2021; D.L. n. 221 del 24/12/2021; D.L. n. 229 del 30/12/2021 e D.L. n. 1 del 07/01/2022);

Visto il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14/12/2021 e pubblicato in GURI 24 dicembre 2021, n. 305, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Tenuto conto che le misure restrittive adottate con copiosa decretazione d'urgenza per la tutela della salute pubblica in connessione al perdurare della pandemia (come lockdown e chiusure di esercizi) hanno pesantemente contribuito, tra le altre, al rallentamento delle attività lavorative e produttive, nonché dei trasporti e della circolazione delle merci, e all'aumento repentino dei prezzi nel settore delle materie prime, del gas, dell'energia elettrica, determinando una inflazione sempre crescente e portando ad una recessione globale;

Viste le molteplici misure introdotte a sostegno di imprese e operatori economici per fronteggiare le ripercussioni che tali aumenti dei prezzi hanno sull'economia nazionale e, da ultimo, il D.L. n. 4 del 27/01/2022, pubblicato in GU n. 21 del 27/01/2022, (c.d. Decreto Sostegni ter) recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"*;

Preso atto della nota, inviata a mezzo pec in data 16/12/2021 ed acquisita al prot. AIFA n. 148161 del 20/12/2022, con cui l'OE Paredes Italia S.p.A. ha chiesto di aumentare, a far data dal mese di gennaio 2022, del 3,5% i prezzi dei prodotti forniti nell'ambito del Contratto CIG 75905342D0 rispetto ai prezzi attualmente applicati, in ragione del generale rincaro delle materie prime attestato dalla copiosa documentazione allegata a sostegno della predetta richiesta (All.1);

Vista la relazione n. 56 dell'8 luglio 2020 della Corte Suprema della Cassazione *"Novità normative sostanziali del diritto "emergenziale" anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale"*, nella quale viene sancito il diritto alla rinegoziazione dei contratti privati e pubblici, in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta nell'esecuzione dei contratti, in presenza di prestazioni interdette dalle misure di contenimento adottate per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19, ovvero, interessate da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi;

Vista la Delibera ANAC n. 598 dell'8 luglio 2020 che ha approvato l'Atto di segnalazione n. 7, *"Concernente la disciplina adottata per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento"*;

Tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dall'Ufficio attività negoziale e gestione del patrimonio, sotto il coordinamento del RUP, con riferimento alla fondatezza in fatto e diritto della su citata richiesta, e sulla base della documentazione allegata dal fornitore a corredo

della richiesta e di ulteriore approfondimento sul tema dei rincari dell'energia elettrica e delle materie prime in generale (All. 2);

Verificato, nell'ambito della predetta istruttoria, in particolare che - a fronte della richiesta di Paredes di un aumento del 3,5% - nel mese di dicembre 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento del 3,9% su base annua, come evidenziato dall'ISTAT nel comunicato stampa del 05/01/2022 (All. 3);

Vista la nota del 08/02/2022 prot. n. ANGP-17529/P del 14/02/2022, allegata alla su citata richiesta d'acquisto e alla quale integralmente si rimanda, con la quale il DEC del contratto, confermando la regolarità e correttezza delle prestazioni sinora eseguite dalla PAREDES, ha ritenuto congrua la percentuale di aumento dei prezzi richiesta dal fornitore nella misura del 3,5%, a fronte di un incremento dell'indice dei prezzi al consumo del 3,9%, nonché ha ritenuto di dover estendere la durata del contratto in argomento di ulteriori n. 12 mesi, essendo detta estensione esplicitamente prevista all'art. 3 comma 3 del Contratto e non alterando la medesima la natura generale del contratto, rimanendo invariate tutte le altre condizioni finanche quelle economiche, e ha pertanto proposto al RUP di procedere con una modifica della durata e dei prezzi indicati in contratto (All. 4);

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni *"1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*;

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *"Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende"*;

Preso atto del nulla osta rilasciato dal RUP della procedura *de qua* con e-mail del 08/02/2022 prot. n. ANGP-17534/A del 14/02/2022, con il quale è stata autorizzata la richiesta modifica, sussistendo nel caso di specie di tutte le condizioni richieste dall'art. 106 del Codice, in primo luogo, in quanto la variante non eccede il 50% dell'importo del contratto in essere con il fornitore posto che l'importo massimo del contratto rimane invariato, non altera la natura generale del contratto ed è stata determinata da un aumento generalizzato dei prezzi, legato ad una pandemia, assolutamente imprevista e imprevedibile per l'amministrazione (All. 5), in secondo luogo in quanto la modifica della durata era espressamente prevista in contratto;

Visto il Modulo 232_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget", trasmesso in data 08/02/2022 dall'Area Amministrativa, prot. n. 17401-14/02/2022 del 14/02/2022 e assunto in pari data al prot. n. 0017431-14/02/2022, con il quale - in ragione dell'imprevista e repentina crescita dei prezzi delle materie prime che concorrono alla definizione del costo dei prodotti igienizzanti espressamente indicati nell'Allegato B al contratto - è stata richiesta

una modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., del suddetto contratto CIG 75905342D0- CIG aggiuntivo 8533882E32;

Considerato in particolare che, in virtù di tale modifica, che non comporterà ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale autorizzato con le sopra citate Determine del Direttore generale n. 1791/2018 e n. 350/2020, la durata del contratto è estesa al 16/03/2023 ed inoltre ai prezzi dei prodotti previsti nel contratto CIG 75905342D0 si applicherà un aumento nella misura del 3,5%;

Tenuto conto di quanto rappresentato nel predetto Modulo circa l'obbligo per l'Agenzia di garantire al personale AIFA l'igiene dei luoghi di lavoro e, a tal fine, l'utilizzo dei necessari prodotti igienizzanti, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria durante il quale vi è l'obbligo, a seguito della segnalazione di un caso confermato di positività al Covid-19, di sanificazione degli uffici interessati, come previsto della circolare 0005443-22/02/2020 emanata dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e successive modifiche, alla luce del punto 4 dell'allegato 6 *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali"* al D.P.C.M. del 26/04/2020;

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione delle modifiche del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto stipulato con la società Paredes ITALIA SpA avente ad oggetto la fornitura di prodotti igienico sanitari per l'Agenzia Italiana del Farmaco conformi alle disposizioni di cui al DM emesso dal Ministero dell'Ambiente il 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi (CAM)" - CIG 75905342D0. Per effetto di detta modifica la durata del contratto è estesa sino al 16/03/2023, salva diversa indicazione dell'AIFA, fermo restando il rispetto della normativa vigente e comunque fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. E' altresì autorizzata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica del contratto CIG 75905342D0, per effetto della quale ai prezzi dei prodotti previsti in contratto, si applicherà a far data dal 01/01/2022 un aumento nella misura del 3,5%.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. Le menzionate modifiche del contratto CIG 75905342D0 non comportano ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo contrattuale già autorizzato con Determine del Direttore generale n. 1791/2018 e n. 350/2020.

Art. 3
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

(Documento informatico firmato digitalmente in data 28 febbraio 2022 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

- 1) Richiesta Paredes rimodulazione prezzi contratto del 16/12/2021;
- 2) Documentazione a corredo della richiesta;
- 3) Comunicato ISTAT del 05/01/2022;
- 4) Relazione del DEC;
- 5) Autorizzazione del RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data 03/03/2022

